

**TRACCE, IMPRONTE & ARCHIVI FINANZIARI**  
*Paure per la privacy, speranze per la trasparenza.*  
*Dentro e oltre le banche dati: le isole dei tesori*

**Claudio Clemente**  
**Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria – Banca**  
**d'Italia**

**Anomalie operative, sospetti e spunti investigativi: il**  
**contributo dell'UIF**

21 giugno 2013  
Palacongressi – Rimini – Via della Fiera, 23

Ringrazio gli organizzatori del convegno per avermi invitato a partecipare a questo incontro il cui titolo, particolarmente suggestivo, evoca l'attività di *intelligence* che, per legge, l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) svolge con l'obiettivo di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Le "tracce" della criminalità nel sistema economico, individuate nelle segnalazioni di operazioni sospette e arricchite dalle analisi dell'Unità, sulla base delle informazioni contenute negli "archivi finanziari", possono trasformarsi in "impronte" di fenomeni criminali da sottoporre agli organi investigativi e all'autorità giudiziaria per concorrere alla scoperta di "tesori" illeciti, garantendo al contempo la tutela della "*privacy*" dei soggetti interessati, necessaria per il corretto funzionamento del sistema antiriciclaggio.

Lungo questo percorso di passaggio dalle "tracce" alle "impronte" svilupperò i principali punti della mia relazione.

## **1. Le tracce della criminalità nel sistema economico**

Il Dott. Di Vizio ha concluso il suo intervento citando le parole premonitrici di Giovanni Falcone e sottolineando la

necessità di attribuire dignità di scienza investigativa alle indagini finanziarie.

Il tema proposto dal convegno di oggi mi ha indotto a rileggere alcune riflessioni dello stesso magistrato che, trent'anni fa, in un ambiente giudiziario non ancora del tutto convinto della validità delle indagini patrimoniali e bancarie, ha affermato che *“il vero tallone di Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose; lo sviluppo di queste tracce [...] è quello che maggiormente consente agli inquirenti di costruire un reticolo di prove obiettive, documentali, univoche [...] e foriere di conferme ai dati emergenti dall'attività probatoria di tipo tradizionale”* ().

Le indagini finanziarie sono dunque utili per il *“disvelamento di tutta quella rete di connivenze e complicità che [...] hanno permesso al fenomeno della criminalità organizzata di affermarsi e di prosperare”* ().

Negli anni in cui Falcone si trovava a operare, gli accertamenti bancari erano consentiti solo in pendenza di un procedimento penale e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Venivano disposti eccezionalmente e talvolta erano tacciati di essere solo *“scorciatoie pericolose e, tutto sommato, insufficienti nella lotta contro la criminalità organizzata”* ().

Molti anni sono passati, le indagini bancarie sono

diventate uno strumento di utilizzo ordinario da parte dei magistrati e nessuno sembra più avere dubbi sull'opportunità di combattere la criminalità anche sul fronte finanziario ().

Tale convincimento ha anzi indotto a ritenere che, se il denaro sporco lascia segni riconoscibili nei circuiti economici, è opportuno che questi siano individuati quanto prima possibile, magari dai soggetti qualificati che in tali circuiti operano.

Si è quindi sviluppata una strategia – condivisa a livello internazionale – focalizzata sulla ricerca delle tracce finanziarie dei reati al fine di prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali nel tessuto economico legale, fornendo nuovi spunti per l'avvio di investigazioni su fattispecie criminose non ancora individuate e contribuendo allo sviluppo di indagini già in corso.

È in tale contesto che è maturata la disciplina antiriciclaggio, che affida agli intermediari finanziari, ai professionisti e ad altri operatori qualificati il compito di prestare la propria collaborazione attiva nell'intercettare tempestivamente le tracce di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, attraverso la segnalazione delle operazioni che presentino elementi di sospetto.

## **2. Le segnalazioni di operazioni sospette**

Il legislatore italiano ha previsto che i destinatari degli

obblighi antiriciclaggio sono tenuti a inviare la segnalazione alla UIF quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il sospetto può essere desunto dalle caratteristiche dell'operazione o da qualsiasi altra circostanza, anche tenuto conto della capacità economica e dell'attività svolta dal cliente. Fra gli elementi che devono essere valutati ai fini del sospetto è incluso il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, nel presupposto che l'utilizzo di tale strumento di pagamento sia – fra tutti – quello che più agevola transazioni finanziarie anonime e non tracciabili.

L'intero patrimonio informativo disponibile deve poter essere utilizzato per pervenire alla migliore valutazione della clientela, delle caratteristiche e degli obiettivi dell'operazione. La decisione di segnalare presuppone un giudizio di certezza (cui, in realtà, raramente si può pervenire) o, più spesso, di probabilità circa il fatto che siano state realizzate operazioni illecite.

A tal fine, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono effettuare un attento monitoraggio dell'attività dei clienti e individuare eventuali anomalie non compatibili con il loro profilo economico.

È essenziale che vi sia uno scambio di informazioni fra

coloro che gestiscono direttamente i rapporti con la clientela e il responsabile delle segnalazioni all'UIF.

L'individuazione del sospetto è agevolata dall'utilizzo di procedure interne - anche automatiche - di ricerca e analisi delle anomalie, che consentono di effettuare una prima selezione ricorrendo a procedure basate su parametri di tipo quantitativo, quali l'importo o la frequenza delle operazioni eseguite dal cliente ().

Al termine della prima fase di selezione, in mancanza di elementi già sufficienti per procedere alla segnalazione, la posizione del cliente è oggetto di un'ulteriore analisi di tipo qualitativo, volta a verificare aspetti quali i mezzi di pagamento utilizzati e la tipologia di operazioni eseguite.

La coerenza delle procedure aziendali è verificata nel continuo dalla funzione antiriciclaggio, che è fra l'altro chiamata a valutare l'idoneità dei controlli e del sistema organizzativo, anche al fine di intercettare malfunzionamenti, debolezze ed eventuali collusioni.

Per stabilire se procedere alla segnalazione all'UIF, è comunque indispensabile che il destinatario degli obblighi antiriciclaggio valuti se l'anomalia individuata possa essere giustificata alla luce delle caratteristiche soggettive del cliente e degli altri elementi conosciuti o se, invece, essa trovi la più ragionevole spiegazione nell'intendimento di realizzare possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il sospetto costituisce, dunque, il risultato di una valutazione tecnica, formulata in base ai dati acquisiti, della probabilità che siano state eseguite transazioni per fini illeciti.

La descrizione dell'operatività individuata e le considerazioni effettuate dal segnalante devono confluire nella segnalazione all'UIF.

Con l'obiettivo di agevolare una rappresentazione esauriente degli elementi di sospetto, nel maggio 2011, l'Unità ha messo a punto il nuovo sistema di Raccolta, trattamento e Analisi dei Dati AntiRiciclaggio (RADAR). Si tratta di un processo che guida nelle segnalazioni di operazioni sospette, prevedendo l'indicazione di operazioni, soggetti, rapporti e legami intercorrenti tra i medesimi (parte strutturata), la sintetica descrizione in forma libera dell'operatività e dei motivi del sospetto (parte descrittiva), nonché la formulazione di un giudizio sul rischio dell'attività segnalata (parte valutativa).

RADAR ha anche contribuito in modo significativo a ridurre i tempi medi di invio delle segnalazioni all'UIF. I dati del 2012 mostrano che circa il 68% delle segnalazioni (contro il 60% del 2011) è pervenuto entro i primi tre mesi dall'individuazione delle operazioni, e oltre il 91% nei primi 5 mesi (nel 2011 era poco più del 75%). I risultati conseguiti sono importanti, ma non ancora sufficienti: occorrono ulteriori sforzi per una più celere comunicazione dell'attività sospetta dei clienti.

### **3. L'attività di *intelligence finanziaria* dell'UIF e gli archivi finanziari**

Le segnalazioni di operazioni sospette contengono una notevole quantità di informazioni di varia natura e a prevalente contenuto tecnico, in genere non idonee ad alimentare direttamente un processo investigativo (). È necessario un filtro qualificato di analisi, selezione e rielaborazione del loro contenuto per consentire la trasformazione delle tracce sospette in impronte di possibili attività illecite.

I dati finanziari comunicati dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono perciò essere oggetto di un'attività tipicamente di *intelligence finanziaria*, che mira a convertirli in un'informativa qualificata a supporto dei processi decisionali degli organi investigativi e dell'autorità giudiziaria.

Il "ciclo dell'*intelligence*" presuppone che, dopo la definizione degli indirizzi strategici, le informazioni disponibili vengano raccolte ed elaborate anche attraverso l'impiego di meccanismi automatizzati e la consultazione di archivi e di fonti aperte. I dati sono analizzati, classificati in base al rischio e alla tipologia di operazioni, nonché valutati per selezionare quelli più rilevanti con l'obiettivo di procedere alla loro "disseminazione" nei confronti dei destinatari istituzionali, nel



modo per essi più fruibile.

La Raccomandazione n. 29 del GAFI prevede che lo svolgimento di tali attività in ciascun Paese sia affidato a una struttura nazionale centrale (*Financial Intelligence Unit* - FIU) deputata a ricevere, analizzare e comunicare alle competenti autorità le informazioni che riguardano sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In Italia, tale funzione è attribuita all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), struttura indipendente e autonoma, istituita presso la Banca d'Italia. L'Unità costituisce il punto di riferimento per la disponibilità e gestione di archivi finanziari, nonché per la possibilità e capacità di accesso privilegiato al patrimonio informativo dei soggetti vigilati. Nell'istituire l'UIF, il legislatore ha quindi inteso avvalersi di esperti finanziari, specializzati nella lettura dei dati forniti dagli intermediari e dagli altri operatori qualificati.

L'attività dell'Unità è diretta a valorizzare il quadro informativo iniziale contenuto nella segnalazione di operazione sospetta, attraverso l'arricchimento informativo e la lettura ampia e integrata dei dati finanziari.

Presupposto necessario per un'efficace attività di *intelligence* è la possibilità di accedere a un ampio patrimonio informativo, che alimenti il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dal momento in cui i segnalanti forniscono i primi elementi conoscitivi a quello

in cui si procede ai riscontri investigativi e giudiziari.

L'UIF si avvale di propri archivi interni al fine di verificare se altre segnalazioni di operazioni sospette contengano informazioni collegate a quelle oggetto di analisi. Accade spesso che le operazioni compiute dal soggetto segnalato si incrocino con ulteriori movimentazioni finanziarie più o meno contestuali, realizzate anche presso operatori diversi dal segnalante. Possono emergere legami soggettivi e modalità operative ricorrenti, in grado di consolidare il sospetto che ha dato origine alla segnalazione. Utili indicazioni possono trarsi dalle segnalazioni trasmesse dai professionisti per comprendere il contesto giuridico ed economico dell'operatività ritenuta sospetta.

Il principale archivio interno all'UIF è alimentato dal sistema "RADAR", che raccoglie informazioni stratificate e aggiornate di continuo per effetto del costante afflusso delle segnalazioni di operazioni sospette, del loro approfondimento, nonché dei dati derivanti dalla collaborazione con l'Autorità giudiziaria e con le omologhe Unità di *intelligence* estere.

L'analisi sull'operatività dei soggetti segnalati richiede, in genere, che siano individuati tutti i rapporti finanziari a essi facenti capo, anche attraverso la consultazione dell'Anagrafe dei conti. Le informazioni necessarie vengono poi acquisite mediante l'utilizzo dei poteri attribuiti all'UIF dalla legge e il

ricorso alle registrazioni nell'Archivio Unico Informatico cui sono obbligati gli operatori finanziari.

La normativa non prevede un unico sistema centralizzato di informazioni relative all'insieme dei rapporti finanziari, ma consente all'Unità di attingere a un *database* aperto e dinamico, che si forma grazie alla collaborazione prestata di volta in volta dagli intermediari e alla possibilità di acquisire informazioni dall'Agenzia delle Entrate, con un conseguente contenimento delle complessità e dei costi di processo.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute e integrate negli archivi dell'UIF attraverso gli accertamenti ispettivi, effettuati presso i destinatari degli obblighi antiriciclaggio; esse consentono di valutare l'adempimento dei doveri di collaborazione attiva da parte del soggetto ispezionato, di ricostruire e analizzare i flussi finanziari sospetti, di approfondire le tecniche utilizzate.

Per l'analisi delle segnalazioni e per delineare il profilo economico dei soggetti segnalati, l'UIF utilizza anche altri *database* esterni, che contengono indicazioni camerali e notizie desumibili da fonti aperte. Vengono, in tal modo, acquisite informazioni sulle attività imprenditoriali svolte dai soggetti interessati dall'operatività segnalata, sulla loro situazione economico-finanziaria, sugli eventuali collegamenti societari e sui dati di bilancio. L'obiettivo è contestualizzare il sospetto

individuato dal segnalante e fornirne un'interpretazione. Ove la segnalazione riguardi soggetti che svolgono la loro attività all'estero, le informazioni vengono ricavate da analoghi *database* internazionali.

Il ricorso a fonti aperte ovvero a selezioni di notizie di stampa è utilizzato anche per acquisire, sia pure in maniera non adeguatamente efficace e certa, le indispensabili informazioni su soggetti indagati. La legge italiana, nonostante le indicazioni contenute negli standard internazionali e nella regolamentazione comunitaria, non attribuisce ancora all'UIF la facoltà di accedere ai dati investigativi.

L'Unità può invece utilizzare i numerosi archivi della Banca d'Italia, dai quali è possibile ricavare informazioni utili ai fini dell'approfondimento delle operazioni sospette, e può utilmente avvalersi delle informazioni che derivano dagli scambi di collaborazione con le altre FIU.

La crescente tendenza del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ad assumere una dimensione transnazionale ha reso sempre più rilevante il contributo delle omologhe autorità estere, vincolate alla collaborazione reciproca dall'adesione ai principi internazionali.

La comprensione dell'operatività oggetto di segnalazione può essere agevolata anche dall'analisi mirata dei dati

aggregati dell'attività degli intermediari bancari e finanziari che l'UIF riceve mensilmente dai soggetti interessati. L'approfondimento di tali dati permette l'individuazione di anomalie operative e l'analisi di fenomeni più ampi relativi, tra l'altro, a particolari strumenti di pagamento, aree territoriali, settori dell'economia.

La complessità degli archivi esaminati rende evidente la delicatezza dell'attività di selezione ed elaborazione delle tracce, intesa come opera minuziosa e paziente di ricostruzione dei flussi finanziari e delle logiche a essi sottesi: in tal modo è possibile formulare ipotesi potenzialmente rappresentative di validi spunti investigativi.

L'attività di *intelligence* svolta dall'UIF si conclude con la redazione di una relazione tecnica sulla segnalazione esaminata, che descrive gli approfondimenti svolti e fornisce una possibile lettura dei comportamenti finanziari individuati. L'Unità esprime, inoltre, una valutazione del rischio del comportamento segnalato, in base a una scala di valori (*rating*).

L'azione dell'UIF è diretta, in definitiva, a valutare, secondo un approccio basato sul rischio, la probabilità che il comportamento individuato dagli operatori integri un'ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Qualora, anche a seguito degli eventuali approfondimenti

finanziari effettuati, non emergano elementi che inducano a ritenere probabile la riconduzione delle operazioni segnalate a finalità di riciclaggio, l'UIF procede alla loro archiviazione. Le informazioni contenute nelle segnalazioni archiviate continuano comunque a contribuire all'alimentazione del complesso di dati a disposizione dell'UIF e degli organi investigativi.

Ove il sospetto appaia fondato possono configurarsi situazioni differenti. In alcuni casi, relativamente circoscritti, l'approfondimento consente di passare dal mero sospetto alla vera e propria conoscenza di elementi costitutivi di reato (*notitia criminis*); in tal caso, l'UIF, oltre a trasmettere la relazione tecnica agli organi investigativi, riferisce ai sensi dell'art. 331 c.p.p. direttamente al pubblico ministero ().

In altri casi, il sospetto di riciclaggio può essere circostanziato con una serie di elementi che consentono di orientare la successiva attività investigativa anche verso una probabile tipologia di reati presupposto (quali usura, frode fiscale, ecc.) se non anche verso specifici e definiti comportamenti criminali (come accade quando il riciclaggio individuato può ragionevolmente essere l'esito di un'attività criminale già individuata e nota).

In altre situazioni - forse le più frequenti - anche se la finalità di riciclaggio appare la più ragionevole spiegazione delle operazioni segnalate, la relazione tecnica non può che fermarsi

a un giudizio probabilistico, rimettendo l'individuazione di più determinanti elementi alla successiva attività investigativa.

#### **4. I presidi di riservatezza**

La normativa antiriciclaggio garantisce il segreto delle informazioni contenute nelle segnalazioni di operazioni sospette e il diritto alla riservatezza dei segnalanti e dei segnalati.

Le informazioni in possesso dell'UIF sono coperte da segreto d'ufficio. Le deroghe a tale principio sono specificamente previste dalla legge, in ragione della particolare finalità perseguita, laddove questa sia considerata preminente dall'ordinamento: ne costituisce esempio il caso in cui le informazioni siano necessarie nell'ambito di un procedimento penale.

L'UIF e gli organi investigativi adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza sull'identità dei segnalanti, che non può essere rivelata se non quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali procede.

I destinatari degli obblighi di collaborazione attiva devono

adottare adeguate misure per assicurare la riservatezza sull'identità delle persone fisiche segnalanti; inoltre è fatto loro espresso divieto di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione.

Ulteriore strumento a tutela della riservatezza dei segnalanti è previsto per i professionisti, che possono rimanere anonimi trasmettendo la segnalazione attraverso l'Ordine di appartenenza. Dopo aver abilitato i notai e i consulenti del lavoro, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 4 maggio 2012, ha stabilito anche per i commercialisti la possibilità di trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette per il tramite del proprio Ordine.

I presidi previsti rappresentano un vero e proprio presupposto per un efficace e tempestivo esercizio dell'attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio.

La necessità di garantire il diritto alla riservatezza deve essere considerata una risorsa e non un limite: la capacità dell'intero sistema di assicurare la segretezza su tutte le informazioni che caratterizzano la fase pre-investigativa di ricerca delle tracce rappresenta una delle componenti essenziali del meccanismo, che consente di fornire agli Organi Investigativi dati effettivamente utilizzabili per le successive attività di indagine.

Resta comunque necessario eliminare le possibili debolezze del sistema al fine di garantire in ogni caso la



segretezza dei segnalanti.

Le segnalazioni di operazioni sospette sono il punto di partenza per svolgere un efficace lavoro di *intelligence*, funzionale alla ricostruzione preliminare del quadro di indagine. I necessari elementi probatori potranno derivare dal contenuto delle relazioni tecniche redatte in esito agli approfondimenti finanziari delle segnalazioni ovvero dai risultati investigativi e non direttamente dai dati comunicati dai segnalanti.

A livello europeo, già nel 2011, il Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ha affrontato il problema del difficile bilanciamento di interessi tra lotta al riciclaggio ed esigenze di *privacy*, adottando 44 raccomandazioni specifiche ().

Le raccomandazioni forniscono alcune indicazioni pratiche a tutte le categorie di soggetti incaricate di applicare principi e regolamentazioni sia nel settore della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, che in quello della *privacy* e della protezione dei dati (legislatori, soggetti tenuti a trasmettere le segnalazioni, autorità di regolamentazione, unità di informazione finanziaria, autorità di controllo).

La questione relativa alla tutela della riservatezza dei segnalanti (soprattutto delle persone fisiche) trova un diretto riferimento anche nella proposta di IV Direttiva Antiriciclaggio:

la Commissione europea ha rilevato esplicitamente come questa rappresenti *“una questione cruciale per l’efficacia del regime antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo”*.

## **5. Conclusioni**

Le segnalazioni di operazioni sospette sono in costante aumento: solo nel 2012, l’UIF ne ha ricevuto oltre 67.000. Gran parte di esse (circa 65.000) continua a essere inviata da intermediari e altri soggetti che esercitano attività finanziaria. Resta invece limitata la collaborazione attiva dei professionisti e degli altri operatori non finanziari (circa 2.400 segnalazioni), nonostante la rilevante crescita delle operazioni individuate dai notai (circa l’80% del totale).

L’aumento del numero delle segnalazioni appare testimoniare la maggiore attenzione al fenomeno del riciclaggio di una parte significativa degli operatori e consente di incrementare il complesso delle informazioni disponibili per l’attività dell’UIF, contribuendo a potenziarne le capacità di analisi.

Per fronteggiare il crescente volume di segnalazioni, l’Unità ne ha accelerato e razionalizzato il percorso di esame, conseguendo rilevanti risultati in termini di produttività e di efficienza: nel corso del 2012 le operazioni analizzate e

trasmesse agli Organi Investigativi sono state oltre 60.000, quasi il doppio rispetto al dato del 2011.

Un rilevante numero di segnalazioni è stato ritenuto meritevole di approfondimento da parte del NSPV della Guardia di Finanza: nel 2011, 10.474 segnalazioni su un totale di 21.621 sono state oggetto di analisi pre-investigativa (). Si tratta di risultati positivi, comunque superiori rispetto a quelli conseguiti negli altri Paesi europei ().

L'efficacia dell'azione svolta non può essere, tuttavia, misurata soltanto sulla base del contributo alle indagini.

Il sistema deve essere innanzitutto idoneo a svolgere un'efficace attività di prevenzione del riciclaggio - oltre che di repressione - che si esprime anche nella crescita della capacità di tempestivo riconoscimento delle tracce finanziarie sospette e della conseguente maggiore capacità interdittiva degli operatori.

Gli obiettivi complessivamente raggiunti sono senz'altro importanti, ma permangono esigenze di miglioramento, anche in vista della prossima valutazione da parte degli organismi internazionali, cui sarà sottoposto il sistema antiriciclaggio italiano.

Verranno intensificate le iniziative per favorire un ulteriore incremento della qualità delle segnalazioni di operazioni sospette e una maggiore collaborazione da parte delle categorie di segnalanti oggi meno partecipi. Dopo i significativi

progressi ottenuti dalla categoria dei notai, è auspicabile che analoghe iniziative possano essere realizzate anche ad opera di altre categorie professionali. Singole meritevoli iniziative, che l'UIF segue con particolare attenzione, si vanno sviluppando nel settore pubblico anche in virtù dell'impegno crescente nella prevenzione della corruzione e dell'evasione fiscale.

Per favorire la crescita delle proprie capacità di analisi, l'Unità si avvarrà di nuovi metodi e di strumenti informatici avanzati, che agevolino l'integrazione dei dati degli archivi disponibili e che consentano anche una lettura più sicura ed efficiente di tutte le informazioni.

In linea con le disposizioni vigenti negli altri Paesi europei e con quanto previsto in ambito internazionale, appare necessario ampliare il patrimonio informativo dell'Unità mediante l'accesso alle informazioni investigative e giudiziarie. Indicazioni in questa direzione sono state formulate anche dal recente Gruppo di studio costituito presso il Ministero della Giustizia, che ha sottolineato l'esigenza per l'UIF di accedere a un più ampio numero di archivi pubblici utili all'attività di *intelligence*.

Le ulteriori iniziative prospettate dal Gruppo riguardanti la criminalizzazione dell'autoriciclaggio, da tempo auspicata nelle sedi internazionali, e la previsione di una disciplina penale in materia di abuso di beni sociali, consentirebbero una maggiore

efficacia dell'azione di contrasto del riciclaggio, facilitandone non solo l'intercettazione sul piano amministrativo, ma anche la repressione su quello penale.

La disponibilità di un *feedback* sugli esiti investigativi e giudiziari delle segnalazioni di operazioni sospette accrescerebbe, inoltre, le capacità di *intelligence* dell'Unità e migliorerebbe il flusso di ritorno nei confronti dei segnalanti, contribuendo a un più soddisfacente adempimento degli obblighi di collaborazione attiva.

Andrebbe anche valutata la possibilità di introdurre in Italia, seguendo i suggerimenti del GAFI, l'obbligo per gli intermediari finanziari e gli altri operatori qualificati di trasmettere all'UIF comunicazioni di dati relativi a operazioni individuate in base a caratteristiche oggettive, allo scopo di evitare segnalazioni il cui profilo di sospetto è basato solo sul ricorso a specifiche modalità operative ritenute particolarmente rischiose, come spesso accade per le operazioni in contante.

Occorrerebbe disincentivare le operazioni verso Paesi esteri suggerite da arbitraggi regolamentari, perseguendo con determinazione, in particolare in materia antiriciclaggio, livelli di armonizzazione più elevati. Sarà necessario migliorare la conoscenza e la tracciabilità dei flussi finanziari attraverso il pieno utilizzo delle possibilità di scambiare informazioni offerte dalla rete internazionale delle FIU, eliminando gli ostacoli che in alcuni ordinamenti impediscono l'effettivo rispetto degli